



La legge elettorale della Francia

Dossier n° 113 - Schede di lettura
26 giugno 2024

Introduzione

Il **30 giugno** ed il **7 luglio** si svolgeranno le elezioni anticipate in Francia per il rinnovo dell'Assemblea nazionale sulla base dei decreti presidenziali di [scioglimento](#) e n. [2024-527](#), contenente le disposizioni sul voto.

La forma di governo della Repubblica francese

La Francia costituisce l'esempio classico di **forma di governo semipresidenziale**. La forma di governo è caratterizzata **dall'elezione popolare diretta** sia **dell'Assemblea nazionale** che del **Presidente della Repubblica** e dalla ripartizione del potere esecutivo tra quest'ultimo ed il Primo ministro.

Con riferimento alla formazione del Governo, ai sensi dell'[articolo 8 della Costituzione](#), il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro. Al secondo comma è poi precisato che, su proposta del Primo Ministro, il Presidente nomina gli altri membri del Governo. Si segnala che non è presente in Costituzione alcun riferimento all'obbligo di voto fiduciario iniziale.

Si ricorda che, a norma del primo comma dell'[articolo 49 della Costituzione](#), Il Primo Ministro, quando lo ritenga, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri, può chiedere una votazione all'Assemblea Nazionale con la quale impegna la responsabilità del Governo di fronte alla stessa Assemblea Nazionale sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale. Per essere approvati il programma o la dichiarazione devono ricevere il sostegno della maggioranza dei voti espressi.

Il secondo comma dispone che l'Assemblea nazionale può chiamare il Governo a rispondere del suo operato attraverso il voto di una mozione di censura. Il voto non può aver luogo prima di quarantotto ore dal suo deposito. Vengono conteggiati solo i voti favorevoli alla mozione di censura, che può essere adottata solo a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea. Salvo nel caso previsto dal terzo comma, un deputato non può essere firmatario di più di tre mozioni di censura durante una stessa sessione ordinaria e di più di una durante una stessa sessione straordinaria.

Al terzo comma è previsto che Il Primo Ministro può, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri, impegnare la responsabilità del Governo di fronte all'Assemblea Nazionale sul voto di un progetto di legge finanziaria o di finanziamento della sicurezza sociale. In questo caso, tale progetto è considerato adottato, salvo che una mozione di censura, depositata entro le ventiquattro ore successive, venga votata nelle condizioni previste dal secondo comma. Il Primo Ministro può, inoltre, ricorrere a questa procedura per un altro progetto o una proposta di legge per sessione.

A norma del successivo [articolo 50](#) è previsto che, quando l'Assemblea Nazionale adotta una mozione di censura o quando disapprova il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo.

Formazione del
Governo

Rapporto
fiduciario

Il Parlamento francese è costituito dall'**Assemblea nazionale** e dal **Senato** ([art. 24 Cost.](#)).

L'Assemblea nazionale, composta da 577 deputati, è l'organo rappresentativo dei cittadini, in quanto è eletta a suffragio universale diretto, mentre il Senato, composto da 348 senatori, è eletto a suffragio indiretto e rappresenta le collettività territoriali.

Il Parlamento
francese

La sola Assemblea nazionale è titolare del rapporto di fiducia con il Governo.

Diversamente dal Senato, inoltre, l'Assemblea nazionale può essere sciolta anticipatamente dal Presidente della Repubblica ([art. 12 Cost.](#)), che gode anch'egli, come già illustrato, di una legittimazione popolare diretta, essendo eletto a suffragio universale diretto.

Secondo l'articolo 12 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, sentiti il Primo Ministro e i Presidenti delle assemblee, può sciogliere l'Assemblea nazionale e fissare nuove elezioni non prima di 20 giorni e non oltre i 40. Non si può procedere a un nuovo scioglimento durante l'anno successivo alle elezioni.

Ulteriori differenze tra i due rami del Parlamento riguardano:

- l'età per l'elettorato passivo: 18 anni per l'Assemblea nazionale, 24 anni per il Senato;
- la durata del mandato: 5 anni per i deputati dell'Assemblea nazionale, 6 anni per i senatori;
- le modalità del rinnovo: per il Senato, si ha un rinnovo parziale ogni tre anni che riguarda ciascuna volta la metà dei seggi, mentre per l'Assemblea nazionale il rinnovo è unitario ogni 5 anni (salvo scioglimento anticipato). Il Presidente dell'Assemblea nazionale è eletto per la durata della legislatura; il Presidente del Senato è eletto dopo ciascun rinnovo parziale.

Il sistema elettorale dell'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale francese è eletta con un **sistema maggioritario a doppio turno**, nell'ambito di collegi uninominali.

Il sistema è in vigore fin dal 1958, anno di approvazione della Costituzione della V Repubblica, con l'eccezione di un breve periodo tra il 1985 e il 1986, in cui è stato applicato un sistema proporzionale.

L'attuale Sistema è stato introdotto dalla legge n° 86-825 dell'11 luglio 1986 di modifica del Codice elettorale. La disciplina elettorale francese è contenuta nel [Code électoral](#) che reca una parte di disposizioni comuni per tutti i tipi di elezioni e una parte di disposizioni speciali, tra cui quelle relative all'Assemblea nazionale.

Il Codice elettorale

Con la riforma costituzionale del 2000 è stato ridotto il mandato presidenziale da 7 a 5 anni, facendolo coincidere con quello dell'Assemblea nazionale, e nel 2001 è stato oggetto di modifica il calendario elettorale, assicurando la precedenza delle elezioni presidenziali (che si svolgono normalmente tra aprile e maggio) rispetto a quelle legislative (che si svolgono a giugno) con l'obiettivo di rendere meno probabili le situazioni di *'cohabitation'* (ossia la compresenza di un Presidente della repubblica e di un'Assemblea nazionale di diverso colore politico).

Da tale riforma, si tratta del primo scioglimento anticipato.

Le circoscrizioni elettorali

Sono istituiti **577 collegi** (*circonscriptions électorales*), uno per ciascun deputato da eleggere all'Assemblea nazionale, di cui 566 individuati all'interno dei dipartimenti metropolitani e d'oltremare e nei territori d'oltremare, e 11 istituiti all'estero (i francesi stabiliti all'estero hanno diritto di voto nell'Assemblea nazionale a seguito di una legge costituzionale del 2008).

Per espressa disposizione costituzionale ([art. 25, terzo comma](#)), una **Commissione indipendente** deve pronunciarsi con un parere pubblico sui progetti di testo e sulle proposte di legge che **delimitano le circoscrizioni** per l'elezione dei deputati o che modificano la **ripartizione dei seggi** dei deputati o dei senatori.

Nessuno può essere candidato in più di una circoscrizione ([art. L156 cod. el.](#)).

Votazione e formula elettorale

Il sistema elettorale è basato su uno scrutinio uninominale maggioritario a due turni ([art. 123 cod. el.](#)). Le votazioni si svolgono in un'unica giornata, di domenica (artt. [54](#) e [55](#) cod. el.).

Sono eletti al **primo turno** i candidati che ottengono contemporaneamente i seguenti risultati:

Primo turno

- la maggioranza assoluta dei voti espressi;
- un numero di voti almeno pari al 25% degli elettori iscritti nel collegio ([art. 126, cod. el.](#)).

Nei collegi dove non si verificano queste due condizioni si procede ad un **secondo turno** di votazioni, che si svolge nella domenica successiva a quella del primo turno ([art. 56, cod. el.](#)).

Partecipano al secondo turno i candidati che hanno ottenuto al primo turno un numero di voti almeno pari al **12,5% degli elettori iscritti**. Se solo un candidato soddisfa tale requisito, è ammesso al secondo turno anche il candidato che dopo di lui abbia ottenuto il maggior numero di voti in assoluto. Se, invece, nessun candidato ha ottenuto il 12,5%, passano al secondo turno i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ([art. 162, cod. el.](#)).

Secondo turno

Per essere eletti al secondo turno è sufficiente la **maggioranza relativa dei voti**. In caso di parità è eletto il candidato più anziano ([art. 126, cod. el.](#)).

Dichiarazioni di candidatura e campagna elettorale

Nel caso di rinnovo generale dell'Assemblea nazionale al termine del suo mandato ordinario, il Codice elettorale disciplina le fasi preliminari, gli adempimenti, i diritti e i doveri dei candidati e le procedure di voto e ne scandisce le scadenze. Da questo punto di vista, **il decreto di indizione per le elezioni del 2024 contiene alcune deroghe** dovute ai tempi brevi che intercorrono tra lo scioglimento e la celebrazione del voto.

Per quel che concerne le **dichiarazioni di candidatura**, il Codice prevede, infatti, che queste debbano essere depositate presso la prefettura competente entro le ore 18 del quarto venerdì precedente le elezioni. Nel caso specifico tale termine sarebbe scaduto il 7 giugno precedentemente, quindi, alla decisione di scioglimento dell'Assemblea nazionale. Di conseguenza, l'[articolo 2](#) del Decreto ha stabilito che la ricezione da parte del rappresentante dello Stato abbia luogo nel periodo **da mercoledì 12 giugno a domenica 16 entro le ore 18.00**. Per il secondo turno, invece, le dichiarazioni devono essere presentate a partire dalla proclamazione dei risultati del primo turno **fino a martedì 2 luglio 2024 alle 18.00**.

Candidature

A norma dell'[articolo L47A](#) del Codice la **campagna elettorale** è aperta dal secondo lunedì precedente la data delle elezioni e termina il giorno prima a mezzanotte. In caso di secondo turno, si riapre il giorno successivo al primo turno e termina il giorno prima del voto sempre a mezzanotte.

Campagna elettorale

L'[articolo L49](#) precisa che dal giorno antecedente la votazione alle ore 00.00 è vietato:

- distribuire schede elettorali, circolari ed altri documenti;
- diffondere mediante qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica al pubblico qualsiasi messaggio avente carattere di propaganda elettorale;
- effettuare telefonate seriali agli elettori, utilizzando un sistema automatizzato o non automatizzato, per incoraggiarli a votare per un candidato;
- tenere una riunione elettorale.

Per queste elezioni, è stato dato inizio alla campagna elettorale il **lunedì 17 alle ore 00.00**, ex [articolo 3](#) del decreto. In deroga agli [articoli da R. 103-1 a R. 103-4 del codice elettorale](#), per accedere al servizio pubblico televisivo previsto dall'[articolo L167-1](#), ciascun partito o gruppo politico invia la propria richiesta al Ministro dell'Interno, per via telematica, entro **giovedì 13 giugno 2024 alle ore 18.00**. L'elenco dei partiti o gruppi politici autorizzati a partecipare alla campagna audiovisiva è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese entro il secondo lunedì precedente il primo turno di votazioni ed è valido per il secondo.

Finanziamento pubblico

Il sistema di **finanziamento** previsto dal Codice elettorale, in particolare agli [articoli L52-11](#) e [L52-12](#), prevede per le elezioni dei componenti dell'Assemblea nazionale un limite di spesa fissato a 38.000 euro a candidato, cifra da aumentare di 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale. Una volta individuato il limite di spesa, il sistema dei rimborsi elettorali segue un doppio binario.

Finanziamento

In primo luogo vi è il **rimborso effettivo delle spese** connesse alla c.d. campagna ufficiale, cioè alla campagna che si sostanzia nell'uso di una certa tipologia tipica di mezzi di propaganda. Tale rimborso avviene dopo il deposito dei conti delle campagne ed è subordinata all'avvenuto ottenimento del 5% dei voti per le elezioni legislative.

In secondo luogo, vi è il **rimborso forfetario delle spese** di campagna (intesa quest'ultima nella sua generalità), che è in buona sostanza un finanziamento non collegato

ad una effettiva dimostrazione di spesa, ma avente i connotati del sussidio. In particolare, il rimborso spetta ai soli candidati che abbiano ottenuto almeno il 5% dei suffragi nel primo turno elettorale e siano in regola con le disposizioni di legge in materia di dichiarazione delle spese elettorali. Il rimborso è pari al 47,5% del limite di spesa fissato per ciascun candidato ma non può, in ogni caso, superare l'ammontare delle effettive spese sostenute dal candidato secondo quanto riportato nella dichiarazione da questi presentata.

Al fine di garantire il principio costituzionale della **parità di accesso di donne e uomini ai mandati elettorali** e alle funzioni elettive, è prevista una misura volta a favorire la tendenziale uguaglianza del numero di candidati uomini e di candidate donne dello stesso partito o gruppo politico, applicandosi in caso contrario una riduzione del finanziamento pubblico.

Parità di
accesso

In particolare, se la differenza tra il numero di candidati di un partito o gruppo politico di ciascun sesso è superiore al 2%, la prima *tranche* del finanziamento pubblico al partito o gruppo politico è ridotta in misura pari al 150% della predetta differenza ([articolo 9-1, Loi n° 88-227](#)).

Modalità di voto

In Francia è previsto che nella scheda elettorale di ciascun candidato sia indicato il nome di quest'ultimo e quello del suo supplente. L'elettore inserisce la scheda elettorale del candidato prescelto all'interno della busta e provvede, poi, a inserire quest'ultima nell'urna elettorale (per approfondimenti si rinvia alle [istruzioni governative](#)). Non c'è, dunque, un'unica scheda di Stato poiché è ciascun candidato a fornire la propria, predisponendola secondo le [indicazioni](#) del Ministero dell'interno, che comprendono anche un modello utile a tale scopo e di seguito riportato.

ANNEXE 9 : Modèle de bulletin de vote



Caractéristiques techniques :

- Format 105 mm x 148 mm (aucune tolérance de dimension) ;
- Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractère de moindres dimensions que celui du candidat ;
- La mention « suppléant » ou « remplaçant », éventuellement au féminin, peut indifféremment être utilisée ;
- Imprimer sur papier blanc, grammage entre 70 et 80 g/m².

La legge elettorale, al fine di limitare i casi di elezioni suppletive, prevede l'elezione contestuale del **deputato** e del suo **supplente** che sarà chiamato a sostituirlo in tutti i casi diversi dai seguenti: annullamento dell'elezione da parte del giudice, decadenza,

Il ruolo del
supplente

dimissioni ([articolo 176 codice elettorale](#)) o in altri casi in cui la sostituzione non è possibile ([articolo 178 codice elettorale](#)).

Si segnala, in particolare, che l'articolo 176 dispone che i deputati che cessano dal mandato per incompatibilità ai sensi degli articoli L137, L137-1, L141 o L141-1 (cumulo di mandato di deputato e senatore ovvero deputato e parlamentare europeo ovvero ancora deputato e altre cariche territoriali) vengono sostituiti dai supplenti.

Si segnala, altresì, quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 176 del codice elettorale ai sensi del quale i deputati nominati membri del Governo sono sostituiti, fino alla scadenza del termine di un mese successivo alla cessazione di tali incarichi, dai supplenti (articolo 176, codice elettorale).

Quando si svolge, invece, un'elezione suppletiva, essa comunque non può avere luogo nei 12 mesi precedenti la fine della legislatura e deve svolgersi entro il termine di 3 mesi dal momento nel quale si concretizza la necessità della sostituzione.

Teleprocedura e voto elettronico

Riguardo alle modalità di esercizio, il decreto del 9 giugno conferma il **voto per procura**, come disciplinato dal Codice elettorale all'[articolo R72](#), la cui richiesta può essere presentata personalmente tramite un modulo amministrativo alle autorità competenti, menzionate dagli articoli [R71-1](#) per quel che riguarda i residenti in Francia ed [R72 1-1](#) per gli aventi diritto fuori dal territorio nazionale, oppure attraverso la c.d. **teleprocedura**. In questo caso, la richiesta di registrazione è inoltrata per via telematica ma l'elettore deve presentarsi presso le autorità di cui sopra riportando gli estremi dell'istanza e per verificare la sua identità.

A seguito di queste operazione, la registrazione viene trasmessa all'ufficiale di polizia giudiziaria competente che, una volta effettuati gli accertamenti, istituisce la procura.

In deroga a tale disposizione, però, l'[articolo 9](#) del decreto del Presidente stabilisce che l'elettore che utilizza la teleprocedura è esentato dal doversi presentare di persona davanti alle autorità se attesta la propria identità utilizzando un mezzo di identificazione elettronica presunto affidabile e certificato ai sensi dell'articolo [L. 102 del codice postale e delle comunicazioni elettroniche](#). In questo caso, la delega è costituita in via elettronica dal Ministro dell'Interno.

È confermato, altresì, il **voto elettronico** per l'elezione dei deputati da parte dei francesi stabiliti fuori dalla Francia. L'[articolo 10](#) del decreto n. 2024-527, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli [articoli R. 176-3-8](#) e [R. 176-3-10](#) del Codice elettorale, stabilisce che tale voto elettronico è aperto, con riferimento al primo turno, il martedì precedente alla data dello scrutinio, alle ore 12. La procedura è poi chiusa il giovedì precedente lo scrutinio, alle ore 12. Con riferimento al secondo turno la procedura è aperta il mercoledì precedente la data dello scrutinio, alle ore 12, e chiusa il giovedì precedente lo scrutinio, alle 18.00.